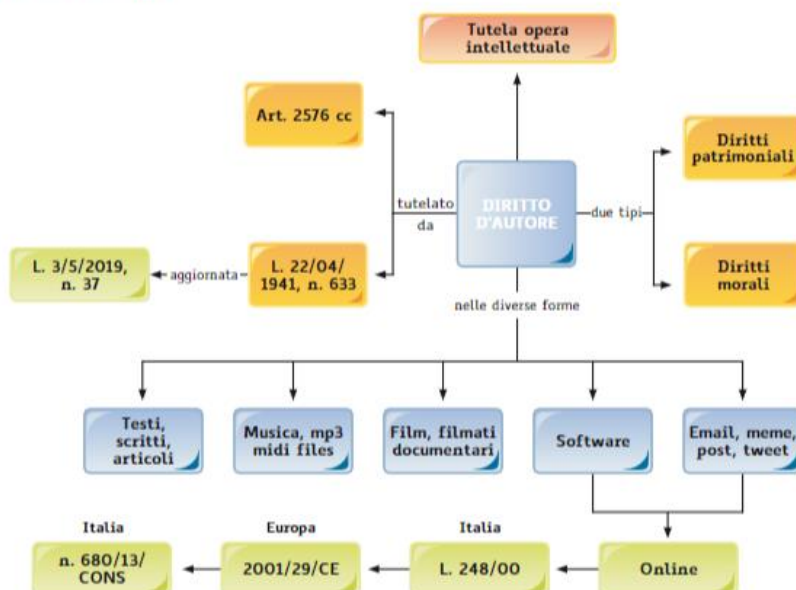


A.3 Elementi avanzati di marketing nel web

- UdA 1 Strumenti per il social media marketing
- UdA 2 Web analytics
- UdA 3 Il marketing virale come comunicazione non convenzionale in rete
- UdA 4 LA GESTIONE DEL DIRITTO D'AUTORE IN RETE**

OBIETTIVI UNITÀ

- Conoscere in cosa consiste il diritto d'autore
- Sapere quali sono le licenze d'uso per il software
- Sapere come è tutelato il diritto d'autore online
- Conoscere la normativa europea e internazionale



Cosa è il diritto d'autore

Qualunque opera dell'ingegno umano – che sia musicale, letteraria, teatrale, fotografica, cinematografica e delle arti visive – nasce da un'idea, dall'istinto, dalla creatività di una o più persone che, proprio perché frutto di impegno e lavoro, deve essere tutelata per garantirne la paternità, per permettere all'autore di avere un ritorno economico e per tutelare e proteggere dalla copia e/o dall'uso improprio dell'opera realizzata.

Le opere creative sono un bene prezioso ma, per loro natura, possono essere facilmente "trafugate" semplicemente con la loro copia parziale e/o totale e possono essere utilizzate anche senza l'autorizzazione dell'autore: il **diritto d'autore** nasce nel momento stesso in cui nasce l'opera e ha proprio lo scopo di tutelare gli autori e la loro creatività.

➡ L'autore ha il diritto di poter disporre in modo esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la paternità, di decidere se e quando pubblicarle, di opporsi a ogni loro modificazione, di autorizzare ogni tipo di utilizzazione e di ricevere i relativi compensi, la retribuzione dovuta a chi ha creato l'opera. ➡



L'art. 2576 del codice civile e l'art. 6 della legge sul **diritto d'autore** (L. 633/1941 aggiornata con L. 37/2019) dispongono che il titolo originario dell'acquisto del **diritto d'autore** è costituito dalla «**creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale**».

Non c'è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei **diritti d'autore** sull'opera: è sufficiente che

l'autore riesca a dimostrare con data certa di essere lui il soggetto che l'ha ideata. Nell'art. 8 della legge si afferma testualmente che «**è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale [...] ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa**».

Per ogni opera possiamo individuare due principali tipologie di diritti a essa associati: **patrimoniali e morali**.

I diritti patrimoniali

I **diritti patrimoniali** sono i diritti esclusivi dell'autore di utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo, di autorizzare ogni tipo di diffusione in pubblico, di riproduzione, esecuzione, rappresentazione o altre forme di utilizzazione e di percepire i relativi compensi (**art. 12 L.d.A.; art. 2577 c.c.**).

I **diritti patrimoniali**, cioè quelli compresi fra gli articoli **12 e 19 L.d.A.**, sono rinunciabili da parte dell'autore, quindi possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge, durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l'opera cade in **pubblico dominio**.

Sinteticamente possiamo classificare i diritti patrimoniali come:

- il diritto di **pubblicazione**;
- il diritto di **riproduzione**;
- il diritto di **trascrizione**;

- il diritto di **esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico**;
- il diritto di **comunicazione al pubblico**;
- il diritto di **elaborazione e di modificazione dell'opera**;
- il diritto di **noleggare e di prestito**.

I **diritti patrimoniali** possono essere anche ceduti separatamente, cioè sono tra loro indipendenti (art. 19 L.d.A.), quindi sono esercitabili separatamente o congiuntamente e l'esercizio o la cessione di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti; inoltre possono avere come oggetto sia l'opera nella sua interezza o in ciascuna delle sue parti.

I diritti morali

I **diritti morali** sono i diritti che la legge riconosce all'autore a tutela della sua personalità che sono regolamentati dagli artt. da 20 a 24 della legge sul diritto d'autore, e cioè il diritto di rivendicare la paternità dell'opera (art. 20), nel caso di opera anonima, di rivelarla (art. 21), il diritto di decidere se e quando pubblicarla (art. 24), di opporsi a qualsiasi deformazione o a ogni atto a danno della stessa e di ritirarla dal commercio per gravi ragioni morali (artt. 142 e 143).

Questi diritti sono esercitabili quando possa configurarsi, con la loro violazione, un pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore.

☞ A differenza dei diritti patrimoniali, i **diritti morali** sono irrinunciabili, quindi **NON** possono essere oggetto di cessione a terzi (art. 107 L.d.A.; art. 2581 c.c.) e «possono essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell'opera e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi».

Non hanno limitazioni temporali e possono essere rivendicati dal coniuge, dai discendenti e ascendenti dopo la morte dell'autore.



Le licenze del software

Anche i programmi per calcolatori, cioè i **software**, e i **contenuti multimediali** inseriti nei social media, rientrano nelle opere dell'ingegno e, quindi, possono essere coperti e tutelati dalla normativa legata al diritto d'autore.

Quali sono i programmi applicativi

I **programmi applicativi** sono quelli che, creati per il grande pubblico e tradotti in tutte le lingue conosciute, prendono il nome di **software generici** (general purpose).

Quando il programmatore che lo ha creato richiede i **diritti d'autore**, il software prende il nome di **software proprietario**; quando invece il software viene rilasciato a titolo gratuito prende il nome di **free software** (software libero).

Il **software proprietario** viene creato per un pubblico molto vasto e spesso non è in grado di risolvere tutti i problemi degli utenti che lo utilizzano. Esiste tuttavia una categoria di software che viene chiamata **software ad hoc**, oppure **software on demand**: si tratta di programmi creati espressamente per risolvere singoli problemi, richiesti da un utente specifico.



EULA
La licenza chiamata **EULA** (End User License Agreement) rappresenta il contratto tra il fornitore del software e l'utente finale che ne usufruisce.



Le licenze del software **EULA** sono uno strumento legale che accompagna un programma e ne specifica le modalità con cui l'utente può utilizzare e ridistribuire tale prodotto, garantendo diritti e imponendo obblighi.

La licenza è imposta da chi detiene il diritto d'autore (**copyright**) sul software.

Le licenze possono essere suddivise in:

- licenze per il **software proprietario (copyright)**;
- licenze per il **software libero (copyleft)**.

Quali sono i documenti multimediali

La normativa riporta per i dati **multimediali** una classificazione in due categorie.

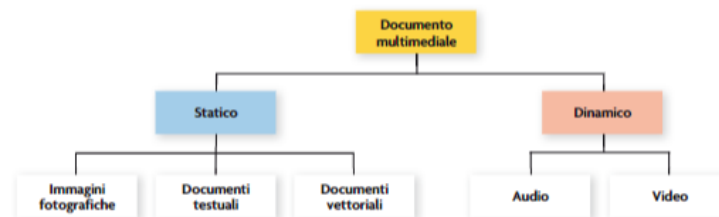
1. Documenti statici: che sono indipendenti da una marca temporale, come ad esempio:

- immagini fotografiche (raster);
- documenti contenenti solo testo, nei diversi formati;
- documenti vettoriali (disegni ecc.).

2. Documenti dinamici: che sono dipendenti da una marca temporale e, quindi, necessitano di essere sempre correttamente sincronizzati e/o validati per essere correttamente utilizzati nel web:

- documenti video (filmati);
- documenti contenenti registrazioni sonore (audio).

Schematicamente abbiamo la seguente situazione.



Pirateria digitale
È un fenomeno che non viene perseguito nello stesso modo in tutti i paesi del mondo. Si tratta di una pratica illecita che, utilizzando strumenti informatici, copia e ridistribuisce illegalmente software o altro materiale digitale senza rispettare il diritto d'autore. I responsabili che si occupano di superare o rimuovere le protezioni dei sistemi informatici, chiamati cracker, diffondono il materiale ottenuto illegalmente ad altri pirati passivi che lo accettano.

La tutela legale del software

Recentemente il fenomeno della **pirateria digitale** è diventato molto diffuso, pertanto è bene conoscere le norme che tutelano il software.

Gli autori di programmi **software** e dei **contenuti multimediali** sono garantiti dalla stessa legge che tutela gli autori di opere letterarie (L. 633/1941). Solo coloro ai quali è attribuito il **diritto d'autore** (copyright) possono accordare e concedere la diffusione di copie dei loro prodotti. L'attività di acquisto, vendita e redistribuzione di copie non autorizzate di software è un reato.

Quando si acquista un software, si acquista in realtà una licenza d'uso. Il software proprietario viene venduto nella classica licenza d'uso che prevede un pagamento. Tuttavia esistono anche altre forme di licenza, vediamo alcune.

- **Shareware**: software gratuitamente utilizzabile solo per un breve periodo di tempo. Viene anche chiamato software di valutazione, in quanto per poter esse-

re usato, al termine del periodo di valutazione (normalmente 30 o 60 giorni), è necessario acquistarlo.

- **Demo:** software promozionale in versione ridotta e completamente gratuito. Nei videogiochi, ad esempio, è consuetudine rilasciare la versione demo alcuni mesi prima dell'uscita sul mercato del programma completo.
- **Adware:** software distribuito come freeware. Richiede tuttavia all'utente la visione di messaggi pubblicitari per il suo utilizzo.
- **Donationware:** software distribuito gratuitamente come freeware. L'autore tuttavia chiede agli utenti del proprio software di fare una donazione facoltativa.
- **Abandonware:** software obsoleto che non viene più commercializzato da lungo tempo ed è quindi considerato "abbandonato". La licenza è pertanto di tipo freeware anche se originariamente ne era proibita la redistribuzione.



Nel **d.lgs. 518/1992** viene definitivamente sancito che anche i software prodotti da un autore possiedono la medesima tutela riconosciuta alle altre opere d'autore, stabilendo che l'utilizzatore del programma può realizzare copia dell'opera anche in assenza dell'autorizzazione del titolare del programma solo quando tale copia:

- sia necessaria all'uso del programma;
- sia effettuata per lo studio del programma;
- costituisca una copia di riserva.



La recente **L. 248/00** ha previsto particolari ipotesi di reato per i casi di contraffazione e pirateria informatica aventi come oggetto anche i programmi per elaboratori: l'utilizzo a scopo di lucro di opere di altri autori violandone i diritti comporta **sanzioni anche penali**.

La nuova tutela del diritto d'autore online

La **L. 248/00** "Nuove norme di tutela del diritto d'autore" ha introdotto ulteriori indicazioni al fine di combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si realizza via internet.

La **Direttiva del Parlamento europeo** e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, **2001/29/CE** (poi recepita in Italia con il **d.lgs. 68/03**) dà una definizione compiuta di riproduzione all'art. 2: «Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sottolencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in **qualsunque modo o forma**, in tutto o in parte:

- agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
- agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
- ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
- ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

- agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satelliti».

Avendo indicato esplicitamente «qualsunque forma» si deduce che anche la trasformazione e l'utilizzo in **"formato binario"** e, quindi, immateriale, cioè sotto forma di file, debba essere vietata così come è vietato trasferire l'opera in "formato informatico" e diffuso sia memorizzato in CD-ROM che trasmesso nel web.

Con internet e la connessione dei calcolatori in rete mondiale, la normativa ha dovuto adeguarsi ed è tutt'oggi in continuo aggiornamento: la delibera **n. 680/13/CONS**, emanata ai sensi del **D.lgs. 70/03**, ha la finalità di promuovere lo sviluppo dell'offerta legale di opere digitali e soprattutto quello di garantire una corretta fruizione sulle reti di **comunicazione elettronica**.

Vengono anche indicate le procedure per effettuare l'accertamento e imporre la cessazione delle violazioni del diritto d'autore attribuendo una serie di funzioni all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per la tutela delle opere digitali.

È stata inoltre indicata l'istituzione di un Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali, presieduto dal segretario generale dell'Autorità, che ha lo scopo di promuovere la semplificazione dell'attività di distribuzione di opere digitali, di favorire l'accesso alle stesse e l'adozione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi delle società per informazioni.

➡ Se un soggetto ritiene che un'opera digitale sia stata resa disponibile su una pagina internet in violazione della legge sul diritto d'autore, presenta un'istanza direttamente all'Autorità, chiedendone la rimozione. ➡

Se è stata attivata una procedura a seguito di una segnalazione, nel procedimento vengono coinvolte tutte le parti in gioco, dall'uploader al titolare delle pagine e al gestore del sito: questa procedura ha fatto da deterrente in quanto si è innescato un procedimento di autocontrollo.

➡ Purtroppo però il regolamento non contempla opere digitali come il design di siti web e piattaforme, le opere derivate, i siti internet approntati da blogger e creativi, opere già protette dal diritto d'autore. ➡

Vediamo nel dettaglio le forme di tutela delle opere a seconda della loro tipologia.

Testi, scritti, articoli, email

Indipendentemente dalla sua dimensione, ogni testo è protetto dalla legge sul **copyright** e, quindi, non può essere copiato, riprodotto, modificato appropriandosi della sua paternità.

È comunque possibile, in ambiente didattico, a scopo di divulgazione accademica, studio, discussione, documentazione effettuare un breve riassunto del testo citando sempre l'autore e la fonte: in ogni caso la divulgazione **NON** deve essere a scopo di lucro e quelle sopra elencate sono le uniche possibilità di utilizzo che non richiedono il permesso dell'autore.

➡ Non è possibile neppure la divulgazione di una espressione effettuata in forma orale, cioè un discorso, una lezione, un comizio, una rappresentazione teatrale, né registrandola e trasmettendola nella sua forma originale né trascrivendola e pubblicandola in un nuovo formato. ➡



Sono invece libere, come già detto, tutte le opere di autori morti da oltre settant'anni, mentre fino a tale scadenza i beneficiari dei diritti sono i legittimi eredi. Oltre che per la pubblicazione di documenti nei **siti web**, che non è differente dalla pubblicazione su carta stampata o radiodiffusione delle opere protette, una esplicita indicazione è stata fatta per ogni cosa che viene inoltrata tramite **posta elettronica**: perciò anche il testo stesso dell'**email**, anche se "non è particolarmente creativo", ma semplicemente divulgativo o comunicativo, beneficia della tutela giuridica.

➡ Quindi le **email**, che a tutti gli effetti sono una forma di corrispondenza, sono sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione previsto dagli artt. 616 e 618 del codice penale. ⚡

Musica, mp3, midi files, testi delle canzoni, opere cinematografiche, filmati

La normativa sul trattamento dei contenuti musicali assume notevole importanza soprattutto nella comunicazione tra giovani sui social network, dove vengono scambiati file musicali nei diversi formati **WAV** o **mp3**: si compie un reato se si effettua senza il consenso dell'autore o del titolare dei diritti.

Anche l'utilizzo parziale di una canzone in un messaggio, in una suoneria oppure come colonna sonora di un qualunque contenuto, sia commerciale che virale, è da ritenersi illecito se viene utilizzato senza corrispondere il giusto compenso al titolare dei diritti.

➡ Il fenomeno della **pirateria musicale** è sentito anche a livello internazionale e negli ultimi anni sono stati fatti numerosi interventi per debellare questo fenomeno. ⚡



È anche stato fatto diretto riferimento ai file musicali in formato **MIDI** che sono solitamente utilizzati come basi o sottofondi musicali di molti siti web: anch'essi, essendo un'elaborazione dell'opera, sono tutelati dalle leggi sul copyright e, quindi, NON utilizzabili senza l'autorizzazione di colui che ne detiene i diritti.

Analogo discorso vale anche per i **testi delle canzoni**, che devono essere considerati come le opere testuali e, quindi, di essi non è possibile neppure l'utilizzo parziale, cioè di una strofa o di una parte di testo, se questo è riconducibile senza ombra di dubbio a una specifica canzone.

I **filmati**, i **documentari** e i **film** in generale sono coperti dalle stesse normative, essendo opere dove sono coinvolti molti soggetti, generalmente i diritti sono "ripartiti" tra il regista, lo sceneggiatore, il compositore della colonna sonora ecc.

Fotografie, foto artistiche, ritratti

Il legislatore ha individuato tre tipologie di fotografie distinguendo per ciascuna proprietà e diritti.

1. Semplici opere fotografiche: in questo caso i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 L. 633/41) spettano al fotografo o a colui che ha commissionato il servizio/lavoro e la tutela ha la durata di anni venti.

Per la legislazione italiana questo diritto viene riconosciuto con l'art. 90 L. 633/41 solo se la fotografia contiene:



Tre noti ritratti: dall'alto, lo scienziato Albert Einstein, il grande scrittore russo Lev Tolstoy, il famoso cantante John Lennon.

- nome del titolare dei diritti;
- data di realizzazione;
- nel caso riproduca un'opera d'arte, il titolo dell'opera e il suo autore.

Se non sono presenti questi dati è possibile riprodurre le fotografie.

2. Le foto artistiche: con la L. 247/1953 vengono considerate come opere dell'ingegno e, quindi, per questa tipologia valgono tutti i diritti prima descritti per quella categoria.

3. I ritratti: per poter mostrare, riprodurre, pubblicare fotografie che ritraggono una persona è necessario avere l'autorizzazione scritta della stessa, come indicato nell'art. 96 L. 633/41. Questa disposizione non si applica, però, se la persona è di particolare notorietà, se la fotografia viene effettuata per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali o, ancora, se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 L. 633/41).

Naturalmente è vietata la diffusione di fotografie che rechino pregiudizio alla reputazione e al decoro della persona ritratta.

Conclusioni

Quando si realizza un sito internet o si pubblicano contenuti è sempre doveroso avere presente le leggi che ne regolano la diffusione.

- **Per tutelare i propri interessi:** nonostante la normativa sia chiara, è consigliabile riportare nelle proprie pagine web un riferimento alla legge sul copyright, che generalmente viene posto nella parte inferiore della pagina, dove viene indicato il nome dell'autore o del titolare dei diritti economici e la data di pubblicazione.
- **Per rispettare i diritti di terzi:** senza il consenso esplicito dello stesso autore che ne autorizzi in parte o totalmente l'utilizzo, è sempre vietato copiare o riprodurre parti delle opere che si trovano in rete.

➡ La polizia postale ha risorse e strumenti per individuare e punire i trasgressori: anche un semplice motore di ricerca permette di individuare "testi copiati" e duplicati in rete. ⚡

È invece riconosciuta a tutti la possibilità di visualizzare legalmente sullo schermo mediante browser tutti i contenuti che sono disponibili nel web, dato che la semplice visualizzazione sul monitor costituisce un atto di riproduzione temporanea privo di rilievo economico. Spesso proprio perché avviene una rapida diffusione dei contenuti è anche difficile stabilirne la paternità, come nel caso dei **memes** che vengono spesso modificati e personalizzati, acquisendo a volte una carica virale maggiore rispetto alla loro versione originale.

È doveroso riportare che è anche raro che vengano aperte cause per frasi di film, canzoni, testi o immagini riportati sia nei **memes** che in altri contenuti virali, in quanto è anche difficile provarne la paternità oppure il beneficio finanziario che uno di questi componenti ha prodotto o contribuito a realizzare. Il risultato di un'azione legale potrebbe, a volte, essere più oneroso del beneficio ottenuto, anche in caso di riconoscimento dei diritti.